

COPIA



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027 Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272 Fax 0382815031
Codice Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE

Numero: 45

**OGGETTO: INCARICO EX ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004,
DIPENDENTE DEL COMUNE DI SCALDASOLE**

Data: 03/04/2023

L'anno duemilaventitre il giorno tre del mese di Aprile alle ore 12:20 nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge:

Su numero 5 componenti risultano:

<i>NOME E COGNOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
ELISA OLGA BERGAMASCHI	Sindaco	X	
BARBARA MARIA ARBINI	Vice Sindaco	X	
MARCO CHERUBINI	Assessore	X	
ELEONORA GIORGI	Assessore		X
VINCENZO VINCI	Assessore	X	
	TOTALE	4	1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA.

Il Presidente Sig. SINDACO ELISA OLGA BERGAMASCHI, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

Deliberazione G.C. n. 45 del 03/04/2023

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che l'Assessore comunale Barbara Maria Arbini è collegata via Whats App così come consentito dalla Deliberazione G.C. n° 97 del 15/07/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE CON MODALITA' TELEMATICA".

Vista la nota prot. 2940 del 27/03/2023 inviata al Comune di Scaldasole, con cui si richiedeva l'autorizzazione a conferire alla signora Antonella Mazzali l'incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, da svolgersi presso il Comune di Gropello Cairoli;

Vista la comunicazione del comune di Scaldasole, nota prot. 3063 del 30/03/2023, con la quale si autorizza la signora Antonella Mazzali per lo svolgimento dell'incarico di cui sopra per un massimo di 8 ore settimanali;

Visto l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà alle Unioni ed agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamato il parere UPPA-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34, del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;

Vista la Delibera n. 223/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che:

-la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009 e Sez. Veneto, parere n. 17 del 20 maggio 2008);

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/201;

- il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

Vista, inoltre, la delibera n. 955/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004. L'art. 9, comma 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie de qua. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, "non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza" (delibera 17/2008 cit). L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale";

Considerato che, conformemente al parere n.448 del 18.10.2013 reso dalla Sezione della Corte dei Conti Regione Lombardia, non è necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto di lavoro in quanto, come anche

precedentemente ribadito dalla Circolare n. 2 del 2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Territoriali - con annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 “la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza”;

Visto il parere della Corte dei Conti della Basilicata n. 59 del 19 settembre 2019 con il quale è stata richiamata la sentenza 217/2019 della Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Puglia ed è stato ribadito che, previa verifica che l'alternativa del trasporto pubblico non sussista o sia di difficile fruizione, laddove i limiti di spesa disposti dall'art. 6, comma 12 del d.l. 78/2010 producessero effetti contrari al principio di buon andamento dell'azione amministrativa, l'ente può prevedere il rimborso di tali spese di viaggio, rispettando il tetto complessivo di spesa, eventualmente adottando un atto regolamentare volto a ridefinire i limiti ex art. 6 d.l. 78/2010;

Visti gli allegati pareri;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

- 1) DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, alla dipendente del Comune di Scaldasole la signora Antonella Mazzali, categoria C, l'incarico presso il Comune di Gropello Cairoli fino al 31/07/2023 per un massimo di n° 8 ore settimanali da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze di servizio;
- 2) DI DARE ATTO** che, in relazione all'incarico suddetto, verrà attribuito il trattamento economico relativo alla Cat. C del C.C.N.L. vigente in rapporto alle ore effettivamente prestate, oltre il rimborso delle spese viaggio che può essere concesso, ai sensi della delibera della Corte dei Conti della Basilicata n. 59/2019 laddove prevede che *"previa verifica che l'alternativa del trasporto pubblico non sussista o sia di difficile fruizione, laddove i limiti di spesa disposti dall'art. 6, comma 12 del d.l. 78/2010 producessero effetti contrari al principio di buon andamento dell'azione amministrativa, l'ente può prevedere il rimborso di tali spese di viaggio, rispettando il tetto complessivo di spesa, eventualmente adottando un atto regolamentare volto a ridefinire i limiti ex art. 6 d.l. 78/2010."*
- 3) DI DICHIARARE**, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: INCARICO EX ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SCALDASOLE

PARERI DI REGOLARITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 – comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SCHIAPACASSA ANTONIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 – comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario e Tributi
F.to MARIATERESA PALESTRA

G.C. 45/2023 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SINDACO ELISA OLGA BERGAMASCHI

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA

Copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:

- Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.
- Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA